Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 giugno 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 28 luglio 1950
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950
registro Presidenza n. 43, foglio n. 120

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMPOVERDE Giacomo fu Giovanni e di Piana Laura, da Oneglie (Imperia), classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente, già distintosi per coraggioso comportamento, comandato di guardia ad un deposito di esplosivi ed accortosi di un incendio, si slanciava tra le fiamme nel tentativo di salvare alcuni civili. Investito dallo scoppio periva, vittima del suo cosciente e generoso ardimento. — Valle San Pietro (Imperia), 15 novembre 1944.

BOIDO Tullio di Silvio e di Cerliani Angiola, da Cadimare (La Spezia), classe 1927, partigiano combattente. — Giovane partigiano, ferito nel corso di un duro combattimento, non desisteva dalla lotta, ma si slanciava, anzi, con bello ardimento, a bombe a mano, contro la posizione nemica validamente contribuendo, con l'azione e con l'esempio, all'esito fortunato della lotta. — San Pietro Vara (Spezia), 23 giugno 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

CANNONE Giovanni di Tito Livio e fu Marinelli Filomena, da Torino di Sangro (Chieti), classe 1891, ten. colonnello CC. partigiano combattente. — Patriota di sicura fede partecipava, dopo l'armistizio, alla lotta partigiana molto distinguendosi nel campo organizzativo ed in quello informativo. Caduto in mani nemiche e lungamente e tormentosamente interrogato, manteneva esemplare contegno, nulla rivelando. — Genova, settembre 1943-aprile 1945.

(2061)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1951, n. 399.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'interno, dei lavori pubblici, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei patrimoni riuniti ex-economali e della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

All'elenco 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, a favore dei funzionari governativi, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il capitolo 442 « Restituzione di somme indebitamente versate nella Tesoreria dello Stato, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'indicato esercizio finanziario.

Art. 5.

All'elenco annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono aggiunti i sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il suddetto esercizio finanziario:

Cap. 113. — Stipendi ed assegni, ecc.
» 114. — Stipendi, ecc.
» 115. — Premio giornaliero, ecc.

Cap. 116. — Indennità e soprassoldi, ecc.
» 117. — Indennità di missione, ecc.
» 118. — Indennità di trasferimento, ecc.
» 119. — Retribuzioni al personale, ecc.
» 120. — Premio giornaliero, ecc.
» 123. — Indennità di missione, ecc.
» 124. — Indennità di trasferimento, ecc.
» 125. — Paghe, ecc.
» 128. — Indennità di missione, ecc.
» 129. — Indennità di trasferimento, ecc.
» 148. — Indennità e spese di viaggio, ecc.
» 187. — Servizi automobilistici, ecc.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-1951.

a) *In aumento*:

Cap. n. 49. — Imposta in surrogazione del registro e del bollo	L.	1.500.000.000
Cap. n. 51. — Imposta ipotecaria	»	2.000.000.000
Cap. n. 72. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	12.500.000.000
Cap. n. 74 — Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi	»	1.000.000.000
Cap. n 75 — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	»	10.000.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	10.000.000.000
Cap. n. 200 — (modificata la denominazione). — Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti dell'alcool destinato ad usi industriali, dei contrassegni di Stato per i liquori imbottigliati e per i recipienti di estratti ed essenze per la preparazione dei liquori Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette ad imposte di fabbricazione	»	10.000.000
Cap. n. 318 *bis* (di nuova istituzione). — Controvalore del metallo proveniente dalla deformazione di monete di nichelio ritirate dalla circolazione (regio decreto-legge 24 giugno 1940, n. 743, convertito nella legge 25 settembre 1940, n. 1401; legge 21 ottobre 1940, numero 1460 e decreti ministeriali 15 novembre 1940, n. 4948 e 10 marzo 1942, n. 10800)	»	2.648.540
Totale	L.	37.012.648.540

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 345. — « Ricupero da effettuarsi dall'Istituto Mobiliare Italiano delle somme erogate a copertura delle garanzie statali sui finanziamenti accordati alle Aziende industriali italiane in conto dell'apertura di credito concessa dall'Export Import-Bank, poste a carico delle Aziende stesse a causa della loro inadempienza agli obblighi assunti per i finanziamenti sopraccennati (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891; decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927), nonchè sulle operazioni finanziarie relative ai prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 (legge 3 dicembre 1948, n. 1425 e legge 21 agosto 1949, n. 730) ».

c) *Capitoli di nuova istituzione*:

Cap. n. 257 *bis*. — Somma da versare dalla Regione Siciliana a titolo di rimborso delle spese sostenute dallo Stato per i servizi ed il personale agli stessi addetto, di spettanza della Regione medesima (art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507)	*per memoria*
Cap. n. 319-*bis*. — Interessi sui titoli obbligazionari emessi dall'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) in base alla Convenzione del 9 agosto 1948, concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda predetta (decreti legislativi 21 aprile e 7 maggio 1948, nn. 948 e 1032)	*per memoria*
Cap. n. 368-*bis*. — Rimborso delle anticipazioni concesse dal Tesoro alle Imprese minerarie sarde ed alla Società mineraria carbonifera sarda ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 e successive disposizioni legislative	*per memoria*

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1950-1951.

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n 18. — Contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	L.	1.326.180.000
Cap. n. 31. — Spese per la Camera dei Deputati	»	250.000.000
Cap. n. 44. — Indennità al personale dei Gabinetti, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 84-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 o di altra analoga facoltà	»	367.000
Cap. n. 194-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio della proprietà letteraria, artistica e scientifica	»	300.000
Cap. n. 367. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 371. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc.	»	1.750.000
Cap n. 372. — Compensi speciali, ecc.	»	70.450.000
Cap. n. 383. — Fitto di locali, ecc.	»	67.000.000
Cap. n. 388. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo della Ragioneria generale, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 392. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo della Ragioneria generale, ecc.	»	11.500.000
Cap. n. 393. — Compensi speciali, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 398. — Sussidi ad impiegati, ecc., della Ragioneria generale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 452. — Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al Magazzino del Provveditorato generale dello Stato in Via XX Settembre in Roma, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 458. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	4.434.301.616
Cap. n. 495-*bis* (di nuova istituzione). — Annualità da pagare per il 1942 alla Cassa Depositi e Prestiti, per l'estinzione del mutuo di L. 23.000.000 concesse al comune di Civitavecchia per opere di sistemazione di quel porto (regio decreto legge 7 maggio 1925, numero 1390 convertito nella legge 18 marzo 1926, n 562 e regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057)	»	1.288.100

Cap. n. 528-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Corte dei Conti (servizi metropolitani) ». — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti ai fini della compilazione dei rendiconti consuntivi arretrati (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	L.	3.000.000
Cap. n. 584. — Compensi per lavoro straordinario al personale per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi ex nemici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 585-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo appartenente alla Ragioneria generale dello Stato e Uffici dipendenti, nonchè al personale di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese per il lavoro relativo ai conti consuntivi arretrati (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	10.000.000
Cap. n. 609. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo	»	16.000.000
Cap. n. 611 (modificata la denominazione). — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo addetto al servizio di risarcimento dei danni di guerra (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	1.950.000
Cap. 612. — Compensi speciali, ecc.	»	120.000
Cap. 649-*bis* (di nuova istituzione). — Valore nominale delle monete di nichelio ritirate dalla circolazione (regio decreto-legge 24 giugno 1940, n. 743, convertito nella legge 25 settembre 1940, n. 1401; legge 21 ottobre 1940, n. 1460 e decreti ministeriali 15 novembre 1940, n. 4948 e 10 marzo 1942, n. 108006)	»	2.648.540
Cap. n. 660-*bis* (di nuova istituzione). — Pagamento al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali Sezione autonoma della I.R.I. della somma risultante a debito dello Stato dal conto speciale aperto al Tesoro, dal Consorzio stesso, per la garanzia statale concessa sull'operazione di finanziamento a favore della Società « Emona » con il decreto 30 settembre 1943, n. 144130 (legge 12 febbraio 1942, n. 100)	»	4.589.484
Cap. n. 665-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione a Società per azioni aventi lo scopo di esercitare linee di navigazione aerea interna ed internazionali (decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88)	»	120.000.000
Totale degli aumenti	L.	6.344.944.740

b) *in diminuzione*:

Cap. n. 395. — Indennità di missione, ecc.	L.	39.000.000
Cap. n. 477. — Interessi da corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 608. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo addetto ai servizi del risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 618 (modificata la denominazione. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e legge 20 novembre 1941, n. 1432)	»	7.500.000
Cap. n. 621. — Spese, ecc., per il funzionamento dei servizi riguardanti il pagamento di forniture, ecc., disposte dalle Forze armate alleate, ecc.	»	7.500.000
Totale delle diminuzioni	L.	95.000.000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 168. — Spese per la biblioteca e le informazioni bibliografiche.

Cap. n. 191. — Spese per il funzionamento delle Commissioni costituite per l'erogazione di sovvenzioni a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione di concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed istituzioni teatrali e musicali, nonchè a favore di manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e legge 29 dicembre 1949, n. 959).

Cap. n. 663. — Oneri per capitali, interessi, accessori e spese derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza dalla operazione di apertura di credito concessa dall'Export-Import Bank e dei finanziamenti accordati sulla stessa apertura di credito, dall'Istituto mobiliare italiano, alle Aziende industriali italiane (articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 e decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927) nonchè in dipendenza delle operazioni finanziarie relative ai prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 (legge 3 dicembre 1948, n. 1425 e legge 21 agosto 1949, n. 730).

d) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 752 (aggiunto). — Compensi per lavoro straordinario, ecc.

Cap. n. 935 (aggiunto). — Valore nominale delle monete di nichelio ritirate dalla circolazione (regio decreto-legge 24 giugno 1940, n. 743, convertito nella legge 25 settembre 1940, n. 1401; legge 21 ottobre 1940, n. 1460, e decreti ministeriali 15 novembre 1940, n. 4948 e 10 marzo 1942, n. 108006).

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 82. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	L.	120.000.000
Cap. n. 240. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 244-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi che, in talune località sostituiscono le vetture di piazza (decreto legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202)	»	943.200.000
Totale	L.	1.065.200.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 22. — Sussidi al personale invalido, ecc.	L.	1.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 102. — Spese per il ritorno all'estero, ecc.	L.	1.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 13. — Compensi speciali, ecc.	L.	750.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 47. — Spese per il pagamento a conguaglio degli assegni spettanti al personale, ecc., prigioniero, disperso, ecc.	L.	750.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 78. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex-economali, destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, ecc.	L.	150.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 129-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni relativi a spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	L.	2.000.000
Cap. n. 258. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 261-*bis* (di nuova istituzione). — Spese in dipendenza dei nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise (legge 6 marzo 1950, n. 171)	»	1.400.000.000
Cap. n 314-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da versare all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per la sistemazione di pagamenti effettuati nel periodo di gestione militare alleata	»	66.795.000
Totale degli aumenti	L.	1.668.795.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10. — Genio civile, ecc. Indennità di missione, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 259. — Spese inerenti all'alloggio dei rimasti senza tetto, ecc.	»	200.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	202.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 190. — Prima vestizione, manutenzione e rinnovazione del corredo, ecc.	L.	4.000.000.000
Cap. n. 226. — Premi per invenzioni, ecc.	»	95.000
Totale degli aumenti	L.	4.000.095.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 163. — Materiali per lavori di trasformazione, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 189. — Viveri ed assegni di vitto, ecc.	»	4.000.000.000
Cap. n. 229. — Esperienze, studi e modelli	»	40.000
Cap. n. 230. — Esperienze, studi, modelli	»	15.000
Totale delle diminuzioni	L.	4.000.095.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	30.500.000
Cap. n. 10. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 12. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 27. — Rimborso all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 106. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 107. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 124. — Acquisto di terreni e spese d'impianto e di ampliamento di vivai forestali	»	10.000.000
Totale degli aumenti	L.	53.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 104. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da reduci, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 126. — Spese a pagamento non differito, ecc.	»	38.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	43.000.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 85-*bis*. — (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese diverse »). — Saldo degli impegni riferibili a spese degli esercizi decorsi	L.	350.000
Cap. n. 85-*ter* (di nuova istituzione). — Saldo impegni per spese inerenti al periodo anteriore alla liberazione	»	122.000
Totale degli aumenti	L.	472.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 105. — Spese relativa al reclutamento, ecc.	L.	350.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Cap. n. 28. — Sussidi alle Camere di Commercio italiane, ecc.	L.	5.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende Autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 6. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese pei miglioramenti economici al clero, ecc.	L.	1.312.680.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 20. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 23. — Assegni ai membri delle Collegiate, ecc.	»	180.000
Cap. n. 24. — Assegni al clero di Sardegna	»	8.500.000

Cap. n. 28 (*modificata la denominazione*). — Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad Enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228; regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 931; regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213; decreti

legislativi del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 272, 17 maggio 1947, n. 501; decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 44; leggi 29 aprile 1949, n. 221; 29 luglio 1949, n. 494 e 30 novembre 1950, n. 998) L. 1.300.000.000

Totale L. 1.312.680.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5 (*modificata la denominazione*). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906 e dell'art. 6 lettera *b*), del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 art. 9, lettera *b*), della legge 14 giugno 1928, n. 1315 art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848 art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213 art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 272 art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 44; art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 494 e legge 30 novembre 1950 n. 998 L. 13.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 17. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma, ecc. L. 13.500.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato, ecc. L. 150.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 19. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, ecc. L. 150.000.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 26. — Somma da introitare dallo Stato per la sistemazione dei pagamenti effettuati su autorizzazioni disposte dal Governo Militare alleato per lavori alle strade ed autostrade statali L. 66.795.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 54. — Somma da erogare per la sistemazione dei pagamenti effettuati su autorizzazioni disposte dal Governo Militare alleato per lavori alle strade ed autostrade statali L. 66.795.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 23 maggio 1951, n. **400**.
Modificazione del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. **401**.
Distacco della frazione Goriano Valli dal comune di Molina Aterno e sua aggregazione a quello di Tione degli Abruzzi (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza del 25 settembre 1945, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Goriano Valli del comune di Molina Aterno in provincia di L'Aquila, chiede l'aggregazione della frazione stessa al comune di Tione degli Abruzzi;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Tione degli Abruzzi, espresso con deliberazione n. 14 del 19 luglio 1947;

Viste le deliberazioni 10 agosto 1947, n. 11 del Consiglio comunale di Molina Aterno e 12 agosto 1950, n. 289, della Deputazione provinciale di L'Aquila, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Goriano Valli è distaccata dal comune di Molina Aterno ed aggregata al comune di Tione degli Abruzzi, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di L'Aquila, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Molina Aterno e Tione degli Abruzzi e la frazione di Goriano Valli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* · PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 19. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Frosinone per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 14 febbraio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone, pel triennio 1951-1953, i signori:

Moraldi prof. Mino, medico chirurgo;
Zeri prof. Paolo, medico chirurgo;
Iacovacci dott. Roberto, pediatra;
Riccardi avv. Armando, esperto in materie amministrative;
Bisleti dott. Ferdinando, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1951
Registro Presidenza n. 48, *foglio n.* 175. - FERRARI

(2800)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Mantova per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 12 marzo 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Mantova per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Mantova, pel triennio 1951-1953, i signori:

Dotti dott. Franco fu Desiderio, medico chirurgo;
Zampa prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Fucci dott. Antonio, pediatra;
Viterbi avv. Giuseppe, esperto in materie amministrative;
Lupetti dott. Roberto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1951
Registro Presidenza n. 48, *foglio n.* 219. — FERRARI

(2801)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1951.

Concessione di piscicoltura nelle acque del canale Vetoio (L'Aquila).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta in data 31 luglio 1949 dal sig. Frasca Italo fu Odoardo, tendente ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del canale Vetoio, pel tratto del lago Vetoio fino al molino omonimo, scorrente nel territorio del comune di L'Aquila in provincia di L'Aquila;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma, dell'Intendenza di finanza e del Genio civile di L'Aquila;

Presa visione della ricevuta n. 212, posizione 61912, del deposito di L. 30.000 (trentamila), effettuato l'8 no-

vembre 1950 presso la sezione della Tesoreria provinciale di L'Aquila, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare stipulato presso la Prefettura di L'Aquila il 21 febbraio 1951 e l'annessa planimetria facente parte integrante dello schema;

Decreta:

Vengono date in concessione, a scopo di piscicoltura, al sig. Frasca Italo fu Odoardo le acque del canale Vetoio, pel tratto del lago Vetoio fino al molino omonimo, scorrente nel territorio del comune di L'Aquila in provincia di L'Aquila.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo di L. 15.000 (quindicimila), da versarsi all'Erario dello Stato, e all'ottemperanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di L'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 27 marzo 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 5, foglio n. 177. — BERITELLI

(2769)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1951.

Iscrizione delle sigarette di produzione egiziana « Faraone » e « Samsoum Special » nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 20 aprile 1951;

Decreta:

Con effetto dal 16 giugno 1951 vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri le sottoelencate sigarette di produzione egiziana e ne viene fissato come segue il rispettivo prezzo di vendita al pubblico:

sigarette « Faraone » . . . . L. 16.000 il kg.
» « Samsoum Special » . » 16.000 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1951
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 229. — TAFURI

(3001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 283 del 15 giugno 1951 riguardante il prezzo dei giornali quotidiani e dei periodici

Si comunicano le seguenti decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con decorrenza dal 17 giugno 1951:

1. — PREZZO DEI GIORNALI QUOTIDIANI

A modifica della circolare n. 264 del 23 febbraio c. a. che confermava le disposizioni contenute nella circolare n. 248 del 24 ottobre 1950, il prezzo dei quotidiani è stabilito:

in L. 25 il numero per le edizioni a sei ed otto pagine;
in L. 20 il numero per le edizioni a quattro pagine.

La facoltà di pubblicare numeri ad otto pagine rimane limitata ad un numero settimanale.

2. — PREZZO DEI PERIODICI

Ferme restando le disposizioni contenute nella circolare n. 273 del 14 aprile c. a. ed a modifica di quanto stabilito con la circolare n. 264 del 23 febbraio 1951, viene consentito ai periodici di adeguare i prezzi fino ad un massimo del 25 % rispetto a quelli praticati al 1° gennaio del c. a.

In ogni caso le pubblicazioni periodiche dovranno mantenere l'attuale formato e non superare l'attuale numero massimo delle pagine.

(3025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isola Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1951, registro n. 17 Interno, foglio n. 336, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isola Liri (Frosinone) di un mutuo di L. 2.713.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2931)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 5, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccadarce (Frosinone) di un mutuo di L. 1.032.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2932)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 18 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paglieta (Chieti) di un mutuo di L. 2.998.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2933)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 18 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mileto (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.734.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2934)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950: serie 2ª n. 581 di annue L. 500 intestato a Giacalone Giulio fu Giuseppe; serie 4ª n. 558 di annue L. 500 intestato a Giacalone Salvatore fu Giuseppe; serie 3ª n. 610 di annue L. 1000, serie 4ª n. 559 di annue L. 1000, serie 5ª n. 338 di annue L. 1500 intestati a Giacalone Elisa fu Giuseppe; tutti minori sotto la patria potestà della madre Urbani Angela vedova Giacalone, dom. in Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1710)

Accreditamento di notai

Con decreto Ministeriale in data 8 marzo 1951, il dott. Carmelo Cernigliaro, notaio residente ed esercente in Trapani, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

Roma, addì 3 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3004)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1951, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 381, il dott. Manlio Campana fu Giovanni, agente di cambio residente ed esercente in Palermo, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

Roma, addì 1° giugno 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3005)

Con decreto Ministeriale del 2 gennaio 1951, il dott. Carlo Monti di Ernesto, notaio residente in Piacenza ed esercente in Gropparello, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Piacenza.

Roma, addì 6 giugno 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3006)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Napoleone Colajanni », in sede in Menfi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 maggio 1951, i poteri conferiti al dott. Antonino Papà, commissario della Società cooperativa agricola « Napoleone Colajanni », con sede in Menfi, sono stati prorogati al 31 agosto 1951.

(2883)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 agosto 1950, nella zona di Bisuschio (Varese), dell'estensione di ettari 54 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, nella zona di Isola Dovarese (Cremona), dell'estensione di ettari 260, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 9 agosto 1949, nella zona di San Bassano (Cremona), dell'estensione di ettari 544, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 agosto 1949, nella zona di Soncino (Cremona), dell'estensione di ettari 375, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 8 agosto 1949, nella zona di Crema (Cremona), dell'estensione di ettari 500, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1949, nella zona di Casalbuttano (Cremona), dell'estensione di ettari 528, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 agosto 1949, nella zona di Casalmaggiore (Cremona), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 160 circa, compresa nel comune di Viggiù, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale da Viggiù a Clivio;

a *sud*: strada comunale da Baraggia al fiume Lanza;

ad *est*: fiume Lanza fino all'incrocio della strada comunale Clivio-Viggiù;

ad *ovest*: strada comunale da Baraggia a Viggiù.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 16 giugno 1949 e 15 agosto 1950, nella zona di Vergiate (Varese), dell'estensione di ettari 320 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 giugno 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1949 e 16 agosto 1950, nella zona di Malnate (Varese), dell'estensione di ettari 45 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 170 circa, compresa nei comuni di Comoerio e Barasso, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada militare;

a *sud*: strada consorziale detta La Talachina;

ad *est*: strada consorziale che congiunge la strada detta La Talachina con la strada militare;

ad *ovest*: strada consorziale del Mottarello che congiunge la strada detta la Talachina con la strada militare.

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 426 circa, compresa nei comuni di Carrù e Piozzo, delimitata dai seguenti confini:

Frazione Rissordo, strada comunale per San Grato, strada comunale per Piozzo sino a Cascine Sergentini, Santa Lucia, San Bobbo, strada che conduce alle località Castelletto e Gombe sino all'incrocio a quota 344, strada campestre che porta, attraverso il vallone di Rio Sordo, nei pressi di cascina Travagliata, strada comunale tendente a Piozzo sino a quota 366, strada campestre servente la cascina Ferrua e Lorena sino alla strada comunale Carrù-Benevagienna all'altezza di cascina Massimina, strada comunale Carrù-Benevagienna fino alla frazione Rissordo.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 agosto 1950, nella zona di Ozzano Emilia (Bologna), dell'estensione di ettari 389, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Fino al 30 giugno 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 350, compresa nel comune di Orte, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale detta del « Formicaro » dalla strada provinciale Orte-Vasanello fino all'incrocio con la strada comunale per Gallese.

ad *ovest*: confine territoriale con i comuni di Vasanello e Gallese;

a *sud*: confine territoriale col comune di Gallese e ferrovia Orte-Cvitavecchia;

ad *est*: Fosso Radicare, strada comunale che dal sottopassaggio della ferrovia Orte-Civitavecchia in località « Le Cese » attraversa la contrade « Ruffo », « Casino Colonna », « Piane di Terrabella » e va a ricongiungersi con la strada del « Formicaro », in località « Pantane ».

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 300, compresa nel comune di Valentano, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada provinciale Valentano-Capodimonte

a *nord-est* e a *sud-est*: strada provinciale Valentano- Piansano;

a *sud*: strada doganale che divide il territorio del comune di Valentano da quello del comune di Piansano, compreso fra le strade provinciali Valentano-Piansano e Valentano-Canino;

a *sud-ovest, ovest, nord-ovest*: strada provinciale Valentano-Canino.

Fino al 30 giugno 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 230, compresa nel comune di Latera, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada Maremmana n. 74;

ad *ovest*: linea di confine col territorio di Valentano denominato « Costone »;

a *sud*: contrada « Piaggie » e « Salcinella »;

ad *est*: contrada « Polverosa » e fosso detto « Marello ».

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 600 circa compresa nel comune di Viterbo, località « Le Mogliane », delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada Viterbo-Marta;

ad *ovest*: fossi della Renara e del Ponte;

a *sud*: strada denominata « Castiglione »;

ad *est*: carrareccia denominata « La Casetta ».

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1950, nella zona di Camugnano (Bologna), dell'estensione di ettari 430, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1950, nella zona di Porretta Terme e Lizzano in Belvedere (Bologna), della estensione di ettari 560, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

(2920)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Pescara relativa alla costruzione di un edificio per uffici finanziari ed all'ulteriore prolungamento di via Oriente.

Con decreto Ministeriale 30 maggio 1951, n. 738/1002, è stata approvata, previa decisione su di una opposizione presentata, la variante al piano di ricostruzione di Pescara relativa alla costruzione di un edificio per uffici finanziari e all'ulteriore prolungamento di via Oriente fino a via Firenze, variante vistata in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione di detta variante resta fermo il termine del 30 aprile 1953, stabilito dal secondo decreto di proroga 29 aprile 1951, n. 1280.

(2944)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di undici borse di studio per tirocinio di perfezionamento nella lotta contro la tubercolosi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1951 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 68 del 23 marzo 1951) con il quale veniva bandito un concorso per titoli per il conferimento di undici borse di studio per tirocinio di perfezionamento nella lotta contro la tubercolosi, una per l'estero di L. 200.000 e dieci per l'Italia di L. 100.000, da assegnarsi a medici chirurghi, addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di sessanta giorni il termine utile previsto dall'art. 2 del decreto succitato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in considerazione del numero limitato dei concorrenti che hanno fino ad oggi fatto pervenire istanza di partecipazione al concorso stesso;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Il termine utile previsto all'art. 2 del proprio decreto 22 gennaio 1951, di cui sopra è cenno, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli per il conferimento di undici borse di studio per tirocinio di perfezionamento nella lotta contro la tubercolosi è prorogato di sessanta giorni.

Roma, addì 30 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1951
Registro Presidenza n. 49, *foglio n.* 178. — FERRARI

(2999)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a sessantaquattro borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 25 aprile 1951, n. 411 del Consiglio di presidenza e 25 aprile 1951, n. 1129 della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi a 64 borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le borse anzidette sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:
a) per la fisica e la matematica: borse n. 12;
b) per la chimica: borse n. 12;
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 12;
d) per la biologia e la medicina: borse n. 12;
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 8;
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 8.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi otto e l'istituto o laboratorio presso il quale dovrà essere usufruita saranno determinati dalla competente commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche cui l'assegnatario avrà dichiarato, a norma del successivo art. 4, lett. *b*), di voler attendere: di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di residenza dell'assegnatario medesimo.

L'importo delle singole borse sarà di L. 15.000 (quindicimila) lorde mensili, se il vincitore ne usufruisca nel luogo di sua residenza e sia fornito di emolumenti a carattere continuativo a carico dello Stato o di altri enti o di privati; sarà, invece, di L. 35.000 (trentacinquemila) lorde mensili, se il vincitore ne usufruisca fuori del luogo di sua residenza e non sia fornito di alcuno degli anzidetti emolumenti: in ogni altro caso, l'importo, al lordo delle ritenute di legge, sarà stabilito insindacabilmente dal Presidente del C.N.R. entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, tenuto conto della località in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Ai fini di cui al precedente comma, si considera come luogo di residenza del candidato non soltanto il luogo in cui egli abitualmente dimora, ma anche quello in cui egli debba abitualmente recarsi per motivi inerenti all'esercizio di qualche ufficio o professione.

Qualora, durante il periodo di godimento della borsa, si verifichino mutamenti nelle circostanze in base alle quali ne è stato determinato l'importo (attribuzione di emolumenti a carattere continuativo inizialmente non percepiti dall'assegnatario, perdita o diminuzione di tali emolumenti, cambiamento di residenza dell'interessato, ecc.), si farà luogo alle conseguenti opportune variazioni dell'importo medesimo.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano dopo il 31 dicembre 1945.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio all'interno o all'estero conferite dal C.N.R. in base ai bandi 31 marzo 1947, 29 febbraio 1948 e 15 marzo 1949. Possono, invece, parteciparvi, salva l'osservanza del secondo comma dell'art. 9, coloro che abbiano usufruito di una delle borse all'interno o all'estero conferite dal C.N.R. in base al bando 30 marzo 1950, semprechè non abbiano precedentemente usufruito di altra borsa del C.N.R. e si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Non possono in ogni caso partecipare ai concorsi i professori universitari di ruolo e il personale ad essi equiparato.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 devono farne domanda al Presidente del C.N.R., su carta legale da L. 32.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda:
a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intenda partecipare;
b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;
c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra.

La domanda deve essere corredata dei seguenti certificati, documenti e titoli:
1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;
8) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;
9) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I documenti e i titoli voluminosi potranno essere inviati al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche Segreteria generale in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 31 luglio 1951.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari. dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio Nazionale delle Ricerche delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse, esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Ogni componente la commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Il giudizio di merito delle commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Qualora il candidato, pur essendo compreso tra i vincitori, non possa conseguire la borsa in applicazione del secondo comma dell'art. 9, il C.N.R. ne dà opportuna notizia all'interessato con la comunicazione di cui al comma precedente.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori, salvo il caso previsto dal comma precedente, debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità e a pena di decadenza, se e quale impiego o ufficio abbiano alle dipendente dello Stato o di altri enti o di privati, indicando, in caso affermativo, l'importo netto mensile della relativa retribuzione.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del Presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della relativa graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Peraltro, nei riguardi dei candidati di cui al secondo comma dell'art. 3, non si farà luogo al conferimento di più di due borse, per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitino un impiego od ufficio, che, a giudizio insindacabile del C.N.R., sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima: pertanto, gli assegnatari delle borse del C.N.R. nel termine di quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione del conferimento della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio, e, ove ne usufruiscano, comprovare di avervi rinunziato;

c) coloro che, entro l'accennato termine di quindici giorni dalla data della lettera di assegnazione della borsa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, alla data che sarà all'uopo stabilita e presso l'istituto o laboratorio loro assegnato, alle ricerche per le quali la borsa stessa è stata loro conferita.

Art. 11.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Gli assegnatari delle borse non possono assumere impieghi od uffici che siano incompatibili con l'esatto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente. Pertanto, prima di assumere, durante il periodo di godimento della borsa, un qualsiasi impiego od ufficio, dovranno chiedere il preventivo assenso del C.N.R., comunicando, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2, il preciso ammontare della retribuzione netta mensile che verrebbero eventualmente a percepire.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal Presidente del C.N.R. in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta non appena l'assegnatario avrà comprovato, mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio, presso il quale la borsa deve essere usufruita, di avere dato inizio agli studi inerenti alla borsa medesima, e ciascuna delle successive, a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato ha ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di studio.

Nella dichiarazione relativa al pagamento della seconda rata, il direttore non soltanto dovrà riferire se l'assegnatario abbia o meno regolarmente ottemperato ai suoi obblighi di studio, ma dovrà altresì esprimere il suo esplicito e motivato parere circa le attitudini dimostrate dall'assegnatario medesimo a svolgere compiti di ricerca scientifica e conseguentemente sull'opportunità o meno di conservargli la borsa di studio.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento degli studi e delle ricerche per i quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno alla attività da essi svolta.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto presso cui l'interessato ha usufruito della borsa, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il centottantesimo giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 30 aprile 1951

Il presidente: COLONNETTI

(2889)

Concorso a quindici borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 25 aprile 1951, n. 411 del Consiglio di presidenza e 25 aprile 1951, n. 1129 della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a 15 borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le borse anzidette sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 3;
b) per la chimica borse n. 3;
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 2;
d) per la biologia e la medicina borse n. 3;
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 2;
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 2.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi sei, e l'istituto o laboratorio presso il quale dovrà essere usufruita, saranno determinati dalla competente commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche cui l'assegnatario avrà dichiarato, a norma del successivo art. 4 lettera *b*), di voler attendere.

L'importo di ogni borsa, comprensivo anche delle spese di viaggio, sarà stabilito insindacabilmente dal Presidente del C.N.R., tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza: in ogni caso, detto importo non potrà eccedere la somma di L. 1.500.000.

Le borse di studio potranno, in tutto o in parte, essere sostituite, a giudizio insindacabile del C.N.R. con altre borse o assegni messi a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da enti, istituzioni, laboratori o istituti stranieri, a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del C.N.R. assumono, pel fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di sottoporsi a tutti quegli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dagli enti, istituzioni, laboratori o istituti di cui trattasi, per il conferimento delle borse o assegni predetti.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani, i quali abbiano conseguito la laurea, presso una Università o un Istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1949.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo e il personale ad esso equiparato, nè coloro che abbiano già usufruito, presso istituti o laboratori esteri, di altra borsa del C.N.R.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 devono farne domanda al Presidente del C.N.R., su carta legale da L. 32.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda:

a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intenda prendere parte;
b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;
c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra;
d) quali siano le lingue straniere che egli è in grado di usare correntemente.

La domanda deve essere corredata dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di buona condotta;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;
8) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;
9) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I documenti e i titoli voluminosi potranno essere inviati al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prender parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche — Segreteria generale — in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 31 luglio 1951.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio Nazionale delle Ricerche delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1 debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal Presidente del C.N.R., uditi i comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse, esclusa ogni designazione *ex equo*.

Ogni componente la commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graudatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Il giudizio di merito delle commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità e a pena di decadenza, se e quale impiego o ufficio abbiano alle dipendenze dello Stato, o di altri enti o privati, indicando, in caso affermativo, l'importo netto mensile della relativa retribuzione.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del Presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data all'uopo stabilita, gli studi per i quali la borsa è stata loro conferita.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nel termine di quindici giorni di cui al comma precedente, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, ove ne usufruiscano, comprovare di avervi rinunciato.

Art. 11.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal Presidente del C.N.R., in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa. La prima rata sarà corrisposta non appena l'assegnatario avrà comprovato, mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio, presso il quale la borsa deve essere usufruita, di aver dato inizio agli studi inerenti alla borsa medesima, e ciascuna delle successive, a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato ha ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di studio.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento degli studi e delle ricerche per i quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno alla attività da essi svolta.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del comitato nazionale competente, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il centottantesimo giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 30 aprile 1951

Il presidente: COLONNETTI

(2890)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « Letteratura poetica e drammatica » nei Conservatori di musica, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « Letteratura poetica e drammatica » nei Conservatori di musica (tab. *A*, n. 2);

Riconosciuta a norma, dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « Letteratura poetica e drammatica » nei Conservatori di musica (tab. *A*, n. 2) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Bucchi Valentino di Guido . . . punti 70,62
2. Pallavicini Carlo fu Giovanni . . . » 27,63
3. Moro Gino di Luigi . . . » 24,46
4. Coroneo Maria fu Gerolamo . . . » 21,99
5. Foli Giovanni di Romano . . . » 9,80

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1951
Registro n. 18, *foglio n.* 322. — MAGNASCO

(2873)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe della provincia di Firenze

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 febbraio 1951 per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1ª classe della provincia di Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe della provincia di Firenze, nell'ordine come appresso indicato:

1) Pratelli dott. Dante	punti	105,36	su 132
2) Baccaro dott. Antonio	»	104,22	»
3) Frosina dott. Salvatore	»	103,54	»
4) Sforza dott. Enrico	»	102,50	»
5) Melani dott. Renato	»	91,86	»
6) Sabatini dott. Giuseppe	»	87 —	»
7) Camponovo dott. Ercole	»	86,50	»
8) Tudisco dott. Michele	»	85,50	»
9) Cappellini dott. Lino	»	83,50	»
10) Fici dott. Paolo	»	83,09	»
11) Marchegiano dott. Silvio	»	73,18	»
12) L'Hermite dott. Francesco	»	53,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1951

Il Ministro: SCELBA

(2962)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Graduatoria del concorso per titoli a ventiquattro posti di disegnatore aggiunto (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3060.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3060 (registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950, registro n. 1, foglio n. 109, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1950), con il quale, in applicazione del disposto dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di disegnatore aggiunto (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1950, n. 9915 (registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1950, registro n. 1, foglio n. 263), con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima,

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a ventiquattro posti di disegnatore aggiunto (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., bandito ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3060:

1. Clivio Giuseppe	punti	15,40
2. Dorigo Alessandro	»	14,10
3. Foresti Francesco	»	10,85
4. Buscaglia Carlo	»	9,72
5. Gualterotti Vittorio	»	9,25
6. Picchinenna Domenico	»	7,40
7. Benvenuto Eugenio	»	6,95
8. Becchia Lelio Edmondo	»	5,40
9. Carrano Giuseppe	»	4,75
10. Marchitiello Carlo	»	4,15
11. Picazio Umberto	»	4,06

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1951
Registro n. 1, *foglio n.* 258. — DEL GOBBO

(3009)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina, bandito con decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 684.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1950, al registro n. 19, foglio n. 55, con il quale è stato bandito il concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova;

Vista la graduatoria di merito formata per il concorso suddetto dalla competente Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 21 marzo 1951, n. 3950, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1951, al registro n. 22, foglio n. 182;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) numero P.A.G. 41.24.202.89920 in data 27 aprile 1951;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami e per titoli bandito con decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 684, per ricoprire quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova:

1. Cuccurullo Vittorio, combattente	punti	249,4
2. Errani Bruno	»	239 -
3. Pitini Benedetto	»	237 -
4. Benni Guido, combattente	»	234,3
5. Fornaro Cosimo	»	224,1

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine come appresso indicato:

1. Cucurullo Vittorio, combattente;
2. Errani Bruno;
3. Pitini Benedetto;
4. Benni Guido, combattente.

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo nell'ordine appresso indicato:

5. Fornaro Cosimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1951
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 24, *foglio n.* 23. — CASABURI

(2969)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 18145 del 30 marzo 1951, col quale il veterinario dott. Silvio Vincieri veniva dichiarato vincitore della condotta di Montemurlo;

Veduta la nota con la quale l'interessato fa presente di rinunziare alla nomina di cui sopra;

Veduto che il dott. Bini Brunetto che segue in graduatoria il dott. Vincieri ha dichiarato di accettare la condotta veterinaria di Montemurlo;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 18145 del 30 marzo 1951, il dott. Bini Brunetto è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Montemurlo.

Il sindaco di Montemurlo è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 31 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

(2897)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di dirigente dei dispensari dermoceltici vacanti in alcuni Comuni della provincia di Lecce.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di dirigente dei dispensari antivenerei di Galatina e Gallipoli, indetto con decreto prefettizio n. 23168 del 7 ottobre 1950;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 302 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 10 del decreto Ministeriale 30 settembre 1937;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di dirigente dei dispensari antivenerei di Galatina e Gallipoli:

1. Palumbo dott. Brizio	punti 162,50	su 225
2. Stasi dott. Enzo	» 154,50	»
3. Guggiero dott. Nicola	» 136.50	»
4. Forestiere dott. Mario	» 136,37	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 21 maggio 1951

Il prefetto: GRIMALDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si approva la graduatoria di merito del concorso ai posti di dirigente dei dispensari antivenerei di Galatina e Gallipoli;

Viste le domande dei primi due graduati per quanto concerne le indicazioni delle sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 11 del decreto Ministeriale 30 settembre 1937;

Considerato che per quanto non previsto nel predetto decreto sono nella specie applicabili le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sanitari sottoindicati sono dichiarati vincitori dei posti di dirigente dei dispensari dermoceltici a fianco di ciascuno indicati:

1) Palumbo dott. Brizio: Galatina;
2) Stasi dott. Enzo: Gallipoli.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 21 maggio 1951

Il prefetto: GRIMALDI

(2987)

PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 4983 del 15 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59 del 12 marzo successivo, col quale furono assegnate ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 10812 del 14 giugno 1947 le condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1946;

Viste le dichiarazioni di rinuncia ai rispettivi posti per i quali erano stati nominati, prodotte dai sottoelencati veterinari:

1) Bacchini dott. Remigio: condotta di Monticelli;
2) Bonomini dott. Giuseppe: condotta di Cadeo;
3) Ricaldone dott. Vittorio: condotta di Castelvetro Piacentino;
4) Guglielmini dott. Luigi: condotta di Lugagnano, Vernasca e Morfasso;
5) Arangio dott. Antonino: condotta di Bettola e Farini d'Olmo;
6) Piscicelli dott. Giuseppe: condotta di Caorso.

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'assegnazione delle predette condotte veterinarie vacanti ai candidati dichiarati idonei che seguono in graduatoria secondo l'ordine di preferenza indicata dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 26 del regolamento a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto n. 10812 del 14 giugno 1947 per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bonomini dott. Giuseppe fu Luigi, residente a Monticelli: condotta di Monticelli;
2) Costanzo dott. Raffaele di Carlo, residente in via Tiziano n. 68, Padova: condotta di Caorso;
3) Ticchi dott. Pietro di Daniele, residente a Cadeo: condotta di Cadeo;
4) Tagliavini dott. Giovanni di Ercolino, residente in via G. Borghesi, Parma: condotta di Castelvetro;
5) Dodi dott. Carlo di Anselmo, residente a Sissa (Parma): condotta di Lugagnano, Vernasca, Morfasso;
6) Botti dott. Giuseppe fu Italo, residente a San Pietro Berbenno (Sondrio) condotta di Bettola, Farini d'Olmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Piacenza e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 28 maggio 1951

Il prefetto: GIAMMICHELE

(2994)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.